

## Il contributivo dimezza i dubbi

**37** Lavoro da un anno in un'azienda metalmeccanica con 90 dipendenti. Mi mancano 14 anni per andare in pensione (con 40 di contributi). Cosa mi conviene fare? Se aderisco al fondo Cometa, quando andrò in pensione e cosa riceverò per questi 14 anni, il Tfr o niente? Il tutto alla luce del fatto che, per avere diritto a una pensione, mi sembra di aver capito che il minimo dei versamenti sia 15 anni.

**Carlo Voltan**

Le convenienze a realizzare un secondo pilastro di previdenza si determina quando il calcolo della pensione avviene soprattutto con il sistema di calcolo contributivo (assunti dal 1995), generalmente meno favorevole del vecchio retributivo (che determinava la rendita sulle ultime 10 annualità di retribuzione). Sono sufficienti 5 anni di contributi per ottenere la pensione dal fondo di previdenza complementare e non perderà nulla di ciò che ha versato.

## Sì al fondo fuori contratto

**38** Sono un dipendente di 29 anni del settore commercio, terziario e servizi. Posso decidere di non aderire al fondo di categoria per un fondo aperto? In che modo posso optare per un fondo aperto ad adesione collettiva? Il mio datore di lavoro deve stipulare degli accordi con banche/sim/assicurazioni per far sì che io possa aderire a un fondo aperto ad adesione collettiva? Qual è la differenza in termini di requisiti di ingresso, composizione dei versamenti e fiscalità sui rendimenti tra fondi aperti ad adesione collettiva e fondi aperti ad adesione individuale? È vero che il versamento al fondo pensione aperto individuale è composto dal solo Tfr?

**Marco Cossu**

Intanto il lavoratore può optare per un fondo diverso da quello istituito dal contratto collettivo, potendo aderire a una forma previdenziale liberamente scelta tra quelle aperte. Infatti la riforma si basa sui principi di volontarietà dell'adesione e di libertà di scelta della forma previdenziale. Il lavoratore, poi, può optare per un fondo aperto ad adesione collettiva soltanto quando i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, anziché dar vita a un fondo negoziale, si siano accordati per l'adesione collettiva a uno o più fondi aperti. Non è il datore di lavoro a condizionare la scelta del lavoratore: fatto salvo l'obbligo di informazione, il datore di lavoro si limita a destinare la contribuzione nel fondo prescelto dal lavoratore. Ancora, l'adesione del lavoratore è sempre individuale, cioè frutto di una sua libera scelta tra tutte le forme previdenziali disponibili, compresi i fondi aperti, ai quali per legge è possibile aderire anche in forma collettiva. Il vantaggio dell'adesione collettiva, presumibilmente, è quello di ottenere anche la contribuzione del datore di lavoro, dovuta appunto in forza degli accordi collettivi. Quanto ai requisiti di ingresso, li stabiliscono i fondi chiusi, limitando la possibilità di adesione ai soli lavoratori cui si applica il contratto collettivo istitutivo del fondo; nessuno sbarramento è invece previsto per i fondi aperti. Riguardo alla composizione dei versamenti, l'articolo 8, comma 2 stabilisce che i lavoratori possono determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico (ma la deducibilità della contribuzione complessiva incontra un tetto); per i lavoratori dipendenti la contribuzione è stabilita in percentuale sulla retribuzione assunta a base di calcolo Tfr o con riferimento a elementi particolari della retribuzione. Sono i contratti collettivi, invece, a stabilire la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro. Per quanto attiene al trattamento fiscale dei rendimenti tutti i fondi pensione sono soggetti a imposta sostitutiva dell'11% sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Quanto all'entità dei versamenti del datore di lavoro, questa è decisa dalla contrattazione collettiva, mentre il lavoratore può aderire al fondo versando contribuzione individuale e Tfr, ma può anche decidere di conferire il solo Tfr.

## L'aiuto del datore nell'accordo

**39** Sono lavoratore dipendente assunto prima del 29 aprile '93 nel settore chimico e non ancora iscritto a un fondo. Se volessi iscrivermi a un fondo aperto o a un Pip dovrò rinunciare al contributo aziendale che invece spetterebbe se fossi iscritto al Fonchim? Se decidessi ad esempio in aprile, il Tfr maturando rimarrà accantonato in azienda o andrà all'Inps?

**Giuseppe**

Sono i contratti o gli accordi collettivi, anche aziendali, a stabilire se i datori di lavoro debbano versare contribuzione a loro carico e a definirne la misura minima. In astratto queste intese potrebbero in futuro stabilire l'obbligatorietà del contributo aziendale anche in caso di adesione individuale a Pip o fondo aperto. Oggi però la contribuzione aziendale è prevista solo in caso di adesione a Fonchim. Lo prevede il contratto collettivo del 12 febbraio 2002 (capitolo 5 parte prima). La decisione, infine, può essere liberamente assunta entro il 30 giugno, senza che nel frattempo il Tfr abbandoni l'azienda (la conferma si avrà comunque con l'emanando Decreto ministeriale).

A CURA DI

**Fondazione studi del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro**